

Misure relative alla prevenzione dei rischi derivanti in ambito lavorativo
dall'assunzione di bevande alcoliche e sostanze psicotrope e stupefacenti
(Art. 41 c. 4 bis D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)

determinazione del Direttore Generale n. 81/14 del 18.04.2014

Il Datore di lavoro dell'Agenzia Agris Sardegna, in applicazione dei quanto previsto dall'art. 41 c. 4 bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., adotta le seguenti previsioni ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nell'ambito delle attività dell'Agenzia stessa.

Le disposizioni contenute nel presente documento costruiscono norma interna dell'Agris, alla cui osservanza tutti sono tenuti nell'ambito della propria posizione o funzione gerarchica. Pertanto, a mancata osservanza delle stesse e delle norme di legge da cui derivano, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, oltre che eventuale violazione delle leggi dello Stato.

Il documento si articola in due parti:

- Prevenzione dei rischi lavorativi correlati al consumo e all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche
- Prevenzione dei rischi lavorativi correlati all'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti

PARTE 1

PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI CORRELATI AL CONSUMO E ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

NORMATIVA VIGENTE

In materia di prevenzione dei rischi (lavorativi) correlati al consumo e all'abuso di tali bevande, al momento del presente documento sono in vigore le seguenti norme giuridiche specifiche (fermo restando quanto in generale previsto dalla Costituzione e dai codici):

- Legge 30 marzo 2001 n. 125
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006 repertorio atti n. 2540

Per quanto concerne la legge n. 125/2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati), le disposizioni inerenti la sicurezza sul lavoro sono contenute nell'art. 15, dove è previsto il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche nell'ambito delle attività implicanti gravi rischi infortunistici o per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Le attività genericamente citate sopra, sono state precisamente individuate in sede di Conferenza Stato Regioni mediante l'intesa sottoscritta in 16 marzo 2006 e comprendono numerose tipologie di mansioni, di cui solo alcune presenti nell'Agris.

In pratica, la legge 125/01 si riferisce alle situazioni di consumo episodico o reiterato di bevande alcoliche o superalcoliche (consumo acuto) e non ai problemi cronici di alcol dipendenza. Per cui il contesto dei divieti lavorativi presenta una certa analogia con quanto previsto ai fini della sicurezza stradale, con la differenza che mentre per quest'ultima sono previsti limiti etilometrici nel sangue per l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità, nel caso del lavoro non esiste alcuna soglia da rispettare, ma piuttosto è assolutamente fatto divieto di consumo e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche nell'ambito dell'attività lavorativa (durante l'orario di lavoro e nelle ore immediatamente precedenti).

Il Decreto 81/2008 al comma 4 dell'articolo 41 (sorveglianza sanitaria) prevede che le indagini cliniche da effettuarsi al fine di determinare l'idoneità dei lavoratori, comprendano (per gli addetti alle categorie indicate nel citato accordo Stato Regioni) anche le verifiche per l'accertamento di eventuali situazioni di alcol dipendenza o tossicodipendenza. Il citato decreto è stato poi novellato con l'aggiunta di un comma 4 bis in cui si prevede che le modalità e le condizioni per lo svolgimento di detti accertamenti, siano rivisitate mediante accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato Regioni, previa consultazione con le parti sociali.

Poiché il previsto accordo di cui sopra non è stato ancora sottoscritto, alcune regioni hanno adottato delle delibere contenenti "linee di indirizzo" per la messa in pratica della sorveglianza sanitaria di cui al comma 4 bis, per cui non esiste un criterio univoco da adottare su scala nazionale e la Sardegna è compresa fra le regioni ancora in carenza di normativa precisa.

Pertanto, al momento attuale in Sardegna risulta obbligatorio effettuare controlli alcolimetrici finalizzati all'accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza dei lavoratori a rischio, mentre sugli stessi non può essere applicata la sorveglianza sanitaria obbligatoria per l'accertamento di eventuali condizioni di dipendenza da alcol.

Occorre precisare che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno l'obbligo di allontanare immediatamente dalle mansioni a rischio coloro che manifestassero evidenti segni di ubriachezza.

INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO

Sulla base dei criteri contenuti nella citata Intesa Stato Regioni del 16.03.2006, si individuano nell'Agenzia le seguenti mansioni a rischi secondo quanto previsto dalla L. 125/2001:

- Conducenti anche saltuari di veicoli stradali per i quali siano richieste patenti di guida di categoria B, C, D, E (compresi trattoristi in quanto per la conduzione di tali mezzi è richiesta la patente B) ⁽¹⁾
- Addetti alla guida di macchine movimento terra
- Addetti alla guida di macchine movimento merci (carrelli elevatori diversi)
- Addetti a lavori edili e a tutte le mansioni che prevedono lavori in quota oltre i 2 m di altezza (manutentori, geometri, ingegneri)

(1) In questa categoria sono ricompresi tutti dipendenti con qualsiasi profilo mansionale, guidano mezzi di servizio per gli spostamenti esterni o interni alle sedi di lavoro.

MISURE DI PREVENZIONE

In relazione con quanto sopra specificato, per la prevenzione dei rischi alcolcorrelati si prescrivono le seguenti misure:

- 1) È fatto assoluto divieto ai lavoratori di cui alle categorie mansionali sopra elencate, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche durante l'orario di lavoro e nelle ore immediatamente precedenti lo svolgimento delle mansioni a rischio.
- 2) Nei luoghi di lavoro dell'Agenzia è ordinariamente vietata la somministrazione⁽²⁾ di bevande alcoliche o superalcoliche. Poiché presso alcune sedi dell'Agenzia è possibile lo svolgimento, per finalità istituzionali, di prove sensoriali consistenti nell'assaggio di bevande alcoliche, in questi casi è consentita la somministrazione di tali prodotti secondo gli standard delle prove stesse. Tuttavia, si prevede che gli assaggiatori al termine delle prove si astengano da svolgere qualsiasi mansione fra quelle indicante nel precedente elenco e in particolare, se giunti nella sede mediante automezzo di servizio, la conduzione dello stesso per il viaggio di rientro sia affidata ad altra persona non avente assunto alcuna bevanda alcolica. Inoltre si prescrive che tutti gli assaggiatori di bevande alcoliche vengano informati sui rischi derivanti dalla guida (anche di qualsiasi veicolo proprio) sotto effetto di sostanze alcoliche e che nei locali di svolgimento dei test sia esposto un cartello riportante le tabelle informative sui sintomi corrispondenti alle diverse concentrazioni alcolemiche e sulle quantità che possano determinare il superamento del tasso alcolemico legale.

- 3) Al fine di accertare eventuali violazioni del divieto indicato al punto 1, i medici competenti dell'Agenzia procederanno, sui lavoratori addetti alle mansioni sopraelencate, a controlli alcolometrici mediante dispositivi di misurazione sull'aria espirata (con etilometro). Detti controlli potranno avvenire senza preavviso e secondo modalità concordate fra i medici e il Datore di lavoro.

In caso di esito positivo dei controlli, si procederà a ulteriori accertamenti di tipo clinico sui sintomi che possano indurre a ritenere vi sia stata assunzione di bevande alcoliche e il medico dovrà informare il Datore di lavoro affinché adotti i provvedimenti previsti dalla legge.

In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi al controllo alcolimetrico, o di rifiuto di firmare il diniego al consenso, il medico competente ha l'obbligo di informare il datore di lavoro che provvederà ad attivare le procedure previste dalla normativa (vedi art. 20, comma 2, lett. i) e art. 59 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008).

In ogni caso, in situazioni di chiara evidenza di assunzione di alcol o di effetti di alcol durante l'attività lavorativa, è obbligo del datore di lavoro sospendere il lavoratore dalla mansione a rischi e la verifica e accertamento di tale situazione da parte di strutture ospedaliere pubbliche, non essendo possibile un tempestivo intervento del medico competente.

In caso di mancata disponibilità delle suddette strutture, il datore di lavoro, previa acquisizione di relazioni scritte del medico competente (MC), del responsabile del servizio prevenzione e protezione, (RSPP), dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS), dirigenti, preposti lavoratori, a seguito di sospensione dalla mansione lavorativa, provvederà ad informare formalmente l'organo di vigilanza di competenza e invierà il lavoratore alla ASL per il controllo sanitario ai sensi dell'art. 5 della L.300/1970 (Accertamenti Sanitari).

Analogamente, in caso di concreti dubbi sulla possibilità che un lavoratore possa essere dipendente dall'alcol (relazioni su comportamenti riconducibili all'assunzione di alcol, positività ai controlli alcolimetrici), il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore per il controllo sanitario alla ASL territorialmente competente ai sensi della sopracitata legge n. 300/70.

Infine si specifica che, nel caso in cui si presenti al datore di lavoro un lavoratore con sospetta intossicazione alcolica acuta, il datore di lavoro deve informare prontamente il medico competente che valuterà la necessità di analisi di laboratorio dettagliate per appurare l'abuso alcolico cronico.

In caso di positività verrà emesso un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e il lavoratore sarà inviato ai servizi competenti ASL.

(2) Per somministrazione si intende il consumo in loco. Il possesso di bevande alcoliche o superalcoliche nei luoghi di lavoro dell'Agenzia, può essere consentito a condizione che ne sia garantito il rispetto del divieto di consumo nei luoghi di lavoro. Pertanto le confezioni dovranno risultare rigorosamente sigillate o custodite in modo appropriato (armadio chiuso a chiave e inaccessibile a persone diverse dal proprietario, il quale ne rimane responsabile).

PARTE 2

PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI CORRELATI ALL'USO DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI.

NORMATIVA VIGENTE

In materia di prevenzione dei rischi (lavorativi) correlati all'uso di tali sostanze, al momento del presente documento sono in vigore le seguenti norme giuridiche specifiche (fermo restante quanto in generale previsto dalla Costituzione e dai codici):

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Intesa in sede di Conferenza Unificata del 30.10.2007 Repertorio atti n. 99/CU

L'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria comprendano anche gli accertamenti mirati alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Detta sorveglianza deve essere applicata sui lavoratori le cui mansioni ricadano fra quelle individuate nell'Intesa della Conferenza unificata n. 99/CU.

La norma stabilisce infatti che, "poiché l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi, deve essere applicato il principio di cautela conservativa, prevedendo una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dalla attività lavorativa, indipendentemente dallo stato di dipendenza".

Dunque il datore di lavoro è obbligato ad accertare l'assenza di assunzione, anche solo sporadica, "per lavoratori le cui mansioni comportino rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi e individuate dalla Conferenza Unificata del 30/10/2007".

INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO

Sulla base dei criteri contenuti nella citata Intesa, per quanto riguarda le attività lavorative esercitate in Agris, si individuano i seguenti compiti:

- Conducenti, anche saltuari, di automezzi per cui sia richiesta la patente di guida di categoria C, D, E
- Addetti alla conduzione di carrelli elevatori delle diverse tipologie
- Addetti a macchine movimento terra

MISURE DI PREVENZIONE

In relazione con quanto sopra specificato, per la prevenzione dei rischi alcolcorrelati si prescrivono le seguenti misure:

A seguito dell'individuazione delle mansioni a rischio il del Datore di Lavoro, richiede per i dipendenti che effettivamente svolgono le mansioni suddette l'attivazione per gli stessi della Sorveglianza Sanitaria mirata all'esclusione di stati di dipendenza dei soggetti interessati.

Si chiarisce che, ai sensi e per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, i Dirigenti risultano coobbligati con il Datore di Lavoro, e pertanto corresponsabili, in caso di omessa richiesta di sorveglianza sanitaria al Medico Competente.

Pertanto i dipartimenti e/o i servizi competenti devono procedere a stilare l'elenco dei dipendenti che presso le rispettive strutture organizzative, svolgono mansioni a rischio come precedentemente definite.

Detti elenchi saranno inoltrati, alla Direzione generale, per il successivo invio ai medici competente con la richiesta di attivazione del necessario regime di Sorveglianza Sanitaria.

Ciascun medico competente provvederà alla programmazione degli accertamenti nell'ambito territoriale di competenza e comunicherà le date fissate per l'effettuazione degli esami al Datore di Lavoro affinché lo stesso possa procedere alla convocazione dei lavoratori interessati ai test di screening.

Ricevuta la richiesta di attivazione della Sorveglianza Sanitaria da parte del Datore di Lavoro, corredata dagli elenchi del personale interessato, il Medico Competente dovrà accertare l'assenza di situazioni di dipendenza che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza di determinate mansioni, sottoponendo i lavoratori alle visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) dell' articolo 41 del d.lgs. 81/08, al fine di:

- constatare preventivamente l'assenza di controindicazioni al fine di valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica al momento dell'assunzione e/o dell'eventuale cambio di mansione (lettere a, d, e-bis);
- confermare periodicamente il giudizio di idoneità alla mansione specifica (lettera b);
- verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (e-ter).

Per effettuare tali accertamenti occorrerà pertanto attivare una procedura ciclica interessante tutti i lavoratori rientranti negli elenchi delle mansioni a rischio di cui sopra, secondo quanto previsto la circolare regionale "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni del 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008".

Nel rispetto delle predette procedure di accertamento, si rende noto che il Datore di Lavoro dovrà garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell'accertamento.